

Codice A1816B

D.D. 26 marzo 2020, n. 823

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6476. Richiesta autorizzazione idraulica per movimentazione materiale litoide. Torrente Casotto. Comuni di San Michele Mondovì e Torre Mondovì. Richiedente: EV Energia Valle Casotto srl.



ATTO N. DD-A18 823

DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6476. Richiesta autorizzazione idraulica per movimentazione materiale litoide. Torrente Casotto. Comuni di San Michele Mondovì e Torre Mondovì. Richiedente: EV Energia Valle Casotto srl.

In data 18/02/2020 (ns. prot. 7269) la ditta EV Energia Valle Casotto srl ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di movimentazione di materiale litoide volti a ripristinare il funzionamento di un'opera di derivazione, da realizzarsi sul Torrente Casotto nei Comuni di San Michele Mondovì e Torre Mondovì.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio associato DP ingegneria (ing. Daniele Pirra – for. Stefano Rosso) in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del Torrente Casotto.

Vista la tipologia dell'intervento in progetto (manutenzione opera esistente) si è ritenuto superfluo procedere alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 non deve essere corrisposto il relativo canone per l'attraversamento e non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato e la sezione del torrente dovrà essere perfettamente ripristinata al termine dei lavori;
 - il materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde.
- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- DLgs 112/1998 artt. 86 e 89
- DGR 24-24228 del 24/3/98
- LR 44/2000 art. 59
- LLRR 20/2002 e 12/2004
- DPGR 14/R del 6/12/2004
- DD 1717/25.00 del 04/11/2005
- LR 37 del 29/12/2006
- DGR 5-5072 del 08/01/2007
- LR 23/2008 art. 17
- DGR 72-13725 del 29 marzo 2010

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta EV Energia Valle Casotto srl ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dall'intervento dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui si tratta;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore le date di inizio e di ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad

avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto esistente, mediante le operazioni di manutenzione e delle opere necessarie previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione se necessario in caso di variazione delle condizioni del corso d'acqua, o qualora le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (Dlgs 42/2004 vincolo paesaggistico, LR 45/1989 vincolo idrogeologico etc.);

12. il soggetto autorizzato dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR n. 37 del 29/12/2006 e della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe